



IACP di Salerno in liquidazione

DECRETO COMMISSARIALE N. 8 DEL 01/08/2024

SALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: Definizione contenzioso Morgillo contro IACP Salerno in liquidazione e Comune di Sala Consilina.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO CHE:

- Pende innanzi il Tribunale di Lagonegro, Giudice dott. Riccardo Sabato, con prossima udienza fissata per il giorno 17.09.2024, il procedimento civile n. 428/2018 R.G. C.C.promosso con atto di citazione in riassunzione in data 9.03.2018 dalla sig.ra Morgillo Antonietta contro lo IACP di Salerno e il Comune di Sala Consilina, per: “accertare la responsabilità dei convenuti in via solidale e/o esclusiva per non aver comunicato all’istante alcunché in merito all’occupazione dell’alloggio; accertare che la causa giustificativa del versamento del canone di fitto, oltre che inesistente è in ogni caso divenuta impossibile, visto che l’alloggio in oggetto è stato oggetto di apposito bando di assegnazione, pubblicato dal Comune di Sala Consilina in data 8.10.2013, e che i convenuti hanno pertanto trattenuto indebitamente la somma di Euro 3.018,04, incassata, per l’insussistenza del titolo; condannare i convenuti in via solidale e/o esclusiva alla restituzione in favore dell’attrice, della somma di Euro 3.018,04, equivalente ai fitti pagati dal settembre del 2008 fino al giugno del 2014, perché indebitamente percepita, oltre interessi come per legge, in subordine condannare i convenuti in via solidale e/o esclusiva al pagamento della somma di Euro 3.018,04 a titolo di indennità per arricchimento senza causa; condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall’istante; con vittoria di spese legali.”;
- Il Comune di Sala Consilina, con comparsa di costituzione in data 11.06.2018, ha impugnato e contestato il contenuto dell’avverso atto di citazione eccependo principalmente la carenza di legittimazione passiva del Comune di Sala Consilina;
- Anche I.A.C.P. di Salerno, con comparsa di costituzione in data 02.07.2018 ha contestato e impugnato ogni fatto e pretesa ex adverso esposta, eccependone principalmente l’infondatezza, come meglio esposto negli atti processuali;
- Il Giudice disponeva la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs n. 28/2010, e, con Ordinanza emessa all’udienza del 24/01/2022 formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., allegata, nei termini che seguono: “versamento da parte della IACP della somma di euro 1.500,00, nulla potendo ciascuna delle parti pretendere per i titoli dedotti in giudizio, spese processuali compensate tra attrice e IACP, spese entro i minimi per le fasi espletate a carico dell’attrice per la chiamata del Comune”;
- Le parti, a mezzo dei propri legali, rassegnavano la propria disponibilità ad aderire alla suddetta proposta conciliativa e il Giudice disponeva di depositare le formali dichiarazioni/autorizzazioni delle parti di adesione alla suddetta proposta conciliativa;
- Le dette dichiarazioni/autorizzazioni venivano depositate da tutte le parti e, in particolare, quella di IACP Salerno in liquidazione veniva sottoscritta il 14/4/2023, dal relativo Commissario p.t. dr Ruggero Bartocci, come da documentazione allegata;
- La causa veniva rinviata per la comparizione e sottoscrizione dell’accordo all’udienza del 17.09.2024;
- IACP di Salerno in liquidazione - senza ammissione alcuna delle pretese di cui è causa né riconoscimento di responsabilità proprie - si è obbligato a versare in favore della sig.ra Morgillo Antonietta a tacitazione di ogni sua pretesa, comunque, riferibile all’oggetto del giudizio da lei proposto ed in premessa descritto, la somma di €1.500,00 (millecinquecento/00), con compensazione di ogni spesa processuali e competenze legali, che restano a carico delle parti, a fronte dell’impegno assunto dalla sig.ra Morgillo Antonietta, come rappresentata dall’Avv. Raffaella Perrupato, di accettare, senza riserva alcuna, dandone atto in termini totalmente soddisfattivi, il pagamento dell’indicata somma di €1.500,00 a totale definizione di ogni pretesa, dichiarando di non avere null’altro a pretendere ad alcun titolo e/o ragione in dipendenza dei fatti di cui sopra nei confronti dello IACP di Salerno in liquidazione;
- Nel suddetto atto transattivo le parti dovranno darsi reciprocamente atto che l’accordo determina l’integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa e la completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti null’altro avranno a pretendere reciprocamente l’una dall’altra, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni;
- A tal uopo IACP Salerno in Liquidazione deve impegnare la spesa di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della sig.ra Morgillo Antonietta, e può obbligandosi a corrisponderla entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’atto di

conciliazione, con bonifico bancario al seguente IBAN: IT56T0878476410010000020065 intestato all'Avv. Raffaella Perrupato, delegata dalla sig.ra Morgillo Antonietta alla riscossione in virtù della procura del 10.10.2023;

- L'accordo conciliativo dovrà essere recepito all'udienza, affinché il Giudice dichiari estinto il giudizio di cui alla premessa (n. R.G. 428/2018 Tribunale di Lagonegro);
- La somma di euro 1.500,00 trova copertura finanziaria al cap. 10501.41 del Bilancio di previsione 2024 - 2026, impegno 7/2024, allegato;

CONSIDERATO CHE, nel frattempo, si insediava il nuovo Commissario liquidatore di IACP Caserta, l'Avv. Giuliano Palagi, nominato Commissario Straordinario per la liquidazione degli IACP delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 36 dell'8 maggio 2024 e valido ed efficace giusta notifica del 16 maggio 2024.

Tanto premesso e considerato, anche sulla scorta dell'istruttoria che precede formulata dal dirigente,

DECRETA

1. Di approvare l'allegato testo dell'accordo conciliativo per definire il giudizio pendente innanzi il Tribunale di Lagonegro, Giudice dott. Riccardo Sabato, con prossima udienza fissata per il giorno 17.09.2024, procedimento civile N. 428/2018 R.G. C.C. promosso dalla sig.ra Morgillo Antonietta contro lo IACP di Salerno e il Comune di Sala Consilina, che riflette quanto sinteticamente esposto in premessa;
2. Di autorizzare la spesa di euro 1.500,00 in favore di Morgillo Antonietta ed il versamento di tale import a quest'ultima, entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del predetto accordo;
3. Di delegare la sottoscrizione dell'accordo, in udienza, all'avv. Tiziana Albanese, difensore dell'Ente nel citato giudizio;
4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto a cura del RPCT.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Avv. Giuliano Palagi

Salerno, 01/08/2024

IACP PROV.DI SALERNO IN LIQUIDAZ.
C.F.:00184690659

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2024	COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO	7	28-07-2024	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
08.02.1.103 Spese correnti (1.03.02.11.006 - Patrocinio legale)	10501	41	patrocinio legale (sett. Gestione)

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	1.604.271,86	390.031,42	1.500,00	1.212.740,44
CAPITOLO	45.000,00	42.096,25	1.500,00	1.403,75

MORGILLO ANTONIETTA

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

DEFINIZIONE CONCILIATIVA GIUDIZIO TRIB LAGONEGRO procedimento civile N. 428/2018 R.G.
C.C. MORGILLO ANTONIETTA

Importo:

Euro **1.500,00**

SIOPE: 1030211006 - Patrocinio legale



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE CARTOLARE
RELATIVO ALL'UDIENZA DEL 24/01/2022
- ex art. 221 comma 4 l.77/2020 e s.m.i.-

Il giudice, dott. Riccardo Sabato,
preliminarmente dà atto:

- che l'udienza viene svolta nelle modalità di cui all'art. 221 comma 4 l.77/2020 (c.d. udienza figurata), in conformità al provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale n. 27/2020, prot. n. 1563 del 6.5.2020;
- che le parti costituite hanno ritualmente depositato nel termine all'uopo assegnato le rispettive note, qui da intendersi integralmente richiamate;

Il giudice

- viste le linee guida del presidente del tribunale, decreto n. 27/2020;
- letti gli atti di causa;
- viste le note depositate ed esaminate le richieste;
- letto l'art. 185 bis c.p.c.;
- visti il valore e la natura della causa;
- vista la reciproca alea processuale;
- valutata la diversità degli interessi delle parti;
- ritenuto di poter ravvisare, tenuto conto delle deduzioni delle stesse e dei documenti prodotti, e salva ogni ulteriore determinazione che potrebbe essere assunta nell'eventuale corso del giudizio, l'opportunità e l'utilità di rappresentare alle parti la concreta possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo, secondo la proposta che il giudice stesso formulerà nei termini che seguono, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;

premesso, a tal fine, anzitutto, che non par fuor di luogo evidenziare alle parti in generale la nota durata dei processi, attestantesi di norma in diversi anni, a cagione della gravosità dei ruoli dei giudici, per cui



una soluzione conciliativa, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte; non da ultimo, in considerazione dell'opportunità di neutralizzare in tal modo i costi e l'alea dell'ulteriore attività istruttoria eventualmente a compiersi, con conseguente ulteriore appesantimento, altresì, dei costi di difesa;

propone la soluzione della lite mediante:

- versamento da parte della IACP delle somma di euro 1500, nulla potendo ciascuna delle parti pretendere per i titoli dedotti in giudizio; spese processuali compensate tra attrice e IACP, spese entro i minimi per le fasi espletate a carico dell'attrice per la chiamata del Comune;
- a tal fine, ove l'accordo sia raggiunto, le parti potranno non comparire all'udienza come oltre a fissarsi, onde la causa andrà estinta ex art. 309 c.p.c. mentre, in mancanza, dovranno comparire (anche mediante trattazione scritta) previo deposito entro gg. 10 prima dell'udienza di note con le quali dovranno assumere precisa posizione sulla proposta, dichiarando le ragioni per le quali non possono accettare e quali siano le diverse condizioni nelle quali avrebbero invece conciliato; di tale condotta processuale, al pari di eventuali mancate dichiarazioni o dichiarazioni generiche, si dovrà tenere conto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che dispone "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.", nonché eventualmente quale "ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c." (Trib. Pistoia 30/01/2018);

PTM

fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta (nel caso in cui non venga raggiunto un accordo amichevole), che si dovrebbe tradurre nell'allegazione di un "giustificato motivo" di rifiuto della proposta giudiziale, l'udienza del 19/7/22, ore di rito;

invita i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta;

Il giudice
dott. Riccardo Sabato



N. 428/2018 R.G.



Tribunale Ordinario di Lagonero

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al **n. 428/2018 R.G.**

Il Giudice Dott. Riccardo Sabato,

quale provvedimento assunto ex art. 127 *ter* c.p.c. all'esito dell'udienza

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- visto il D.lgs. 149/22;
- letto l'art 127 bis c.p.c.;
- letti gli atti e le note;
- osservato che le parti sostanzialmente dichiarano di aderire alla proposta;

PQM

rinvia all'udienza del **17/9/24** ore 10, invitando le parti a depositare telematicamente almeno dieci giorni prima dell'udienza l'accordo raggiunto redatto su documento nativo digitale e di munirsi di foglio dattiloscritto contenente l'accordo raggiunto da far sottoscrivere in udienza alle parti.

Invita i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza, munendosi di procura speciale per la formale accettazione della proposta;

Si comunichi.

Lagonero, data da consolle

Il giudice

Pagina 1 di 2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.



dott. Riccardo Sabato

Pagina 2 di 2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

G.I.: dott. Riccardo SABATO

N° 428/2018 R.G.

PROCURA SPECIALE A CONCILIARE LA LITE EX ART. 185 C.P.C.

Il sottoscritto dott. RUGGERO BARTOCCI, nato a Caserta il 16/05/1953, cod. fisc. BRTRGR53E16B963A, nella qualità di Commissario Liquidatore e rappresentante legale dell'IACP della Provincia di Salerno in liquidazione, con sede legale in Salerno, via Alberto Ali n. 1, codice fiscale 00184690659 - PEC: protocollo.iacpsa@postecert.it, con sede legale in Salerno alla via A. Ali n.1, relativamente al giudizio in epigrafe promosso da Morgillo Antonietta contro I.A.C.P. Salerno e Comune di Sala Consilina innanzi il Tribunale di Lagonegro, Giudice dott. Riccardo Sabato, che ha assunto il N. R.G. 428/2018, conferisce procura speciale al procuratore e difensore dell'Ente II.AA.PP costituito in giudizio, Avv. Tiziana Albanese (C.F.: LBNTZN73E41E919E), con Studio in Sapri (SA) al C.so Umberto I, n. 5, PEC: avvtizianaalbanese@puntopec.it, affinché in nome, in vece e per conto della IACP Salerno rappresenti la disponibilità dell'Ente di aderire alla proposta conciliativa della lite formulata nei termini che seguono, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dal Giudice dott. Riccardo Sabato con propria ordinanza del 24.01.2022:


"versamento da parte della IACP della somma di euro 1500, nulla potendo ciascuna delle parti pretendere per i titoli dedotti in giudizio; spese processuali compensate tra attrice e IACP, spese entro i minimi per le fasi espletate a carico dell'attrice per la chiamata del Comune".

Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e Regolamento Unione Europea 2016/679, ivi compresi quelli particolari e giudiziari. Domicilio eletto presso lo studio del procuratore costituito Avv. Tiziana Albanese sito in Sapri al C.so Umberto I. 5, P.E.C.: avvtizianaalbanese@puntopec.it Il tutto con promessa di rato e fermo senza che possa essere eccepita al nominato procuratore speciale carenza di poteri.

Sapri/Salerno, 14.04.2023

IACP Salerno in liquidazione

Il Commissario Liquidatore

Dr Ruggiero Bartocci


Firma

Per autentica di firma

Avv. Tiziana Albanese

Avv. 